


COMUNE DI S. MICHELE ALL' ADIGE

(Provincia di Trento)



REGOLAMENTO COMUNALE PER LA DISCIPLINA DELLA PUBBLICITA' E DELLE PUBBLICHE AFFISSIONI E PER L'APPLICAZIONE DELL'IMPOSTA SULLA PUBBLICITA' E DEL DIRITTO SULLE PUBBLICHE AFFISSIONI

Capo I

DISPOSIZIONI GENERALI

Art. 1

Oggetto del regolamento

1. Il presente regolamento disciplina l'effettuazione nel territorio di questo Comune della pubblicità esterna e delle pubbliche affissioni.
2. Stabilisce le modalità per l'applicazione dell'imposta comunale sulla pubblicità e del diritto comunale sulle pubbliche affissioni in conformità a quanto disposto dal capo I del Decreto Legislativo 15.11.1993, n.507.

Art. 2

Ambito di applicazione

1. Le disposizioni del presente regolamento disciplinano l'effettuazione delle forme di pubblicità di cui all'art.1 in tutto il territorio del comune, tenuto conto di quanto stabilito da:
 - a) il Capo I del D. Lgs. 15.11.1993, n.507 (Riassetto finanza locale);
 - b) l'art.23 del D.Lgs. 30.4.1992, n.285, modificato dall'art.13 del D. Lgs. 10.9.1993, n.360 (Nuovo codice della strada);
 - c) gli artt. 47 - 59 del D.P.R. 16.12.1992, n.495 (Regolamento di esecuzione e di attuazione del nuovo codice della strada);
 - d) l'art.14 della L. 29.6.1939, n.1497 (Protezione delle bellezze naturali);
 - e) l'art.22 della L.1.6.1939, n.1089 (Tutela delle cose di interesse storico ed artistico);
 - f) la L.18.3.1959, n.132 (Norme per la pubblicità sui fabbricati, manufatti, impianti e materiale rotabile di pertinenza delle ferrovie dello Stato);
 - g) dall'art.10 della L.5.12.1986, n.856 (Norme per la ristrutturazione della flotta pubblica);
 - h) la L.P. 5.9.1991, n.22 agli artt.21, 82, 83, 93 e 97 in particolare (Legge urbanistica);
 - i) le altre norme che stabiliscono modalità, limitazioni e divieti per la realizzazione di pubblicità esterna in particolari luoghi.

Art. 3

Classificazione del Comune

1. Nell'ambito della classificazione prevista dall'art.2 del D. Lgs. 15.11.1993, n.507, il Comune di S.Michele a/A appartiene alla V° classe, avendo una popolazione residente al 31.12.1994, pari a 2.146 unità.

Art. 4

Tariffe

1. Ai sensi dell'art. 3, comma 5 del D.Lgs. n° 507/93 le tariffe sono deliberate entro il 31 ottobre di ogni anno ed entrano in vigore il 1° gennaio dell'anno successivo a quello in cui la deliberazione è divenuta esecutiva.
2. Le tariffe, qualora non modificate entro il 31 ottobre di ogni anno, si intendono prorogate.

Capo II

DISCIPLINA DELLA PUBBLICITA'

Art. 5

Disciplina generale

1. L'installazione degli impianti e degli altri mezzi pubblicitari e l'effettuazione delle altre forme di pubblicità e propaganda devono rispettare le norme stabilite dalle leggi, dal presente regolamento e dalle prescrizioni previste nelle autorizzazioni rilasciate dalle autorità competenti.
2. Ai sensi della L.18.3.1959, n.132, è riservato allo Stato il diritto di esercitare la pubblicità sui beni demaniali e patrimoniali affidati alle Ferrovie dello Stato anche quando la pubblicità stessa sia visibile o percepibile da aree e strade comunali, provinciali o statali, nonchè sui veicoli di proprietà privata circolanti sulle linee ferroviarie.
3. Gli impianti ed i mezzi pubblicitari, non autorizzati preventivamente od installati violando le disposizioni di cui al comma 1, devono essere rimossi in conformità a quanto previsto dall'art. 38.
4. Le altre forme pubblicitarie non autorizzate preventivamente od effettuate in violazione delle norme di cui al primo comma devono cessare immediatamente dopo la diffida, verbale o scritta degli agenti comunali.
5. Per le violazioni suddette si applicano le sanzioni previste dall'art.24 del D. Lgs. N.507/1993, indicate nell'art. 38 del presente regolamento.

Art. 6

Divieti di installazione ed effettuazione di pubblicità

1. Nell'ambito ed in prossimità dei luoghi sottoposti a vincoli di tutela di bellezze naturali, paesaggistiche ed ambientali non può essere autorizzato il collocamento di cartelli ed altri mezzi pubblicitari se non con il previo consenso di cui all'art. 14 della legge 29 giugno 1939, n. 1497.
2. Sugli edifici e nei luoghi di interesse storico ed artistico, su statue, monumenti, fontane monumentali, mura e porte della città, e sugli altri beni di cui all'art. 22 della legge 1° giugno 1939, n. 1089, sul muro di cinta e nella zona di rispetto dei cimiteri, sugli edifici adibiti a sede di ospedali e chiese, e nelle loro immediate adiacenze, è vietato collocare cartelli ed altri mezzi di pubblicità. Può essere autorizzata l'apposizione sugli edifici suddetti e sugli spazi adiacenti di targhe ed altri mezzi di indicazione, di materiale e stile compatibile con le caratteristiche architettoniche degli stessi e dell'ambiente nel quale sono inseriti.
3. Nelle località di cui al primo comma e sul percorso d'immediato accesso agli edifici di cui al secondo comma può essere autorizzata l'installazione, con idonee modalità d'inserimento ambientale, dei segnali di localizzazione, turistici e d'informazione di cui agli artt. 131, 134, 135 e 136 del regolamento emanato con il D.P.R. 16 dicembre 1992, n. 495.
4. Lungo le strade, in vista di esse e sui veicoli si applicano i divieti previsti dall'art.23 del codice della strada emanato con D.Lgs. 30.4.1992, n.285, modificato dall'art.13

del D.Lgs. 10.9.1993, n.360 e attuato dalle norme previste al paragrafo 3, capo I, titolo II, del regolamento emanato con D.Lgs. 16.12.1992, n.495.

5. Nelle vicinanze degli edifici di interesse storico ed artistico, adibiti ad attività culturali, delle sedi di uffici pubblici, ospedali, case di cura e di riposo, scuole, chiese e cimiteri, è vietata ogni forma di pubblicità fonica.
6. All'interno del centro storico come definito dai vigenti strumenti urbanistici non è autorizzata l'installazione di insegne, pannelli o altre analoghe strutture al neon a luce interna diffusa colorata.

Art. 7

Condizioni e limitazioni per la pubblicità lungo le strade

1. L'installazione di mezzi pubblicitari, consentita lungo le strade od in vista di esse fuori dei centri abitati dall'art. 23 del D. Lgs. 30.4.1992, n.285, modificato dall'art.13 del D.Lgs. 10.9.1993, n.360, è soggetta alle condizioni, limitazioni e prescrizioni previste da detta norma e dalle modalità di attuazione della stessa stabilite dal paragrafo 3, capo I, titolo II del regolamento emanato con D.P.R. 16.12.1992, n.495.
2. Per la posa in opera di mezzi pubblicitari fuori dai centri abitati è necessaria l'autorizzazione paesaggistica rilasciata dalla commissione tutela Provinciale ai sensi del disposto degli artt. 93 comma 1 lett.a) e 97 L.P.5.9.1991, n.22.
3. All'interno del centro abitato delimitato dal piano topografico dell'ultimo censimento:
 - a) l'installazione di mezzi pubblicitari è disciplinata dal comma 4° dell'art.15 ed è autorizzata con le modalità stabilite dagli artt. 10 e 11 del presente regolamento, con l'avvertenza che il Sindaco può concedere deroghe alle distanze minime di posizionamento dei cartelli su strade urbane di quartiere e strade locali, tenuto conto di quanto dispongono le norme in precedenza richiamate;
 - b) la dimensione dei cartelli non deve superare la superficie di mq. 6 (max 6); per le insegne poste parallelamente al senso di marcia dei veicoli la superficie non deve superare mq. 10 (max 20);
 - c) le caratteristiche tecniche dei mezzi pubblicitari luminosi devono essere conformi a quelle stabilite dall'art.50 del D.P.R. 16.12.1992, n.495.

Art. 8

Tipologia dei mezzi pubblicitari

1. Le tipologie pubblicitarie, oggetto del presente regolamento, sono classificate, secondo il D. Lgs. 15.11.1993, n. 507, in:
 - a) pubblicità ordinaria;
 - b) pubblicità effettuata con veicoli;
 - c) pubblicità effettuata con pannelli luminosi e proiezioni;
 - d) pubblicità varia.
2. La pubblicità ordinaria è effettuata mediante insegne, cartelli, locandine, targhe, stendardi e con qualsiasi altro mezzo non previsto dai successivi commi. Per le definizioni relative alle insegne, targhe, cartelli, locandine, stendardi ed altri mezzi pubblicitari si fa riferimento a quelle effettuate dai c. 1, 3, 5, 6, 7 e 8 dell'art. 47 del regolamento emanato con D.P.R. 16/12/1992 n° 495, intendendosi compresi

negli “altri mezzi pubblicitari” i “segni orizzontali reclamistici” ed esclusi gli “striscioni”, disciplinati dalle norme del presente regolamento relative alla “pubblicità varia”.
E’ compresa nella “pubblicità ordinaria” la pubblicità mediante affissioni effettuata direttamente, anche per conto altrui, di manifesti simili su apposite strutture adibite all’esposizione di tali mezzi.

3. La pubblicità effettuata con veicoli è distinta in:
 - a) pubblicità visiva effettuata per conto proprio od altrui all’interno ed all’esterno di veicoli in genere, di vetture autofilotranviarie, battelli, barche e simili, di uso pubblico o privato, di seguito definita “pubblicità ordinaria con veicoli”;
 - b) pubblicità effettuata per conto proprio su veicoli di proprietà dell’impresa o adibiti ai trasporti per suo conto, compresi i veicoli circolanti con rimorchio, di seguito definita “pubblicità con veicoli d’impresa”.Per l’effettuazione di pubblicità con veicoli si osservano le disposizioni di cui agli artt. 57 e 59 del regolamento emanato con D.P.R. 16.01.1992, n. 495.
4. La pubblicità con pannelli luminosi è effettuata con insegne, pannelli od altre analoghe strutture caratterizzate dall’impiego di diodi luminosi, lampadine e simili, mediante controllo elettronico, elettromeccanico o comunque programmato in modo da garantire la variabilità del messaggio o la sua visione in forma intermittente, lampeggiante o similare. La pubblicità predetta può essere effettuata per conto altrui o per conto proprio dell’impresa, con la differenziazione tariffaria stabilita nel presente regolamento.
5. E’ compresa fra la “pubblicità con proiezioni”, la pubblicità realizzata in luoghi pubblici o aperti al pubblico attraverso diapositive, proiezioni luminose e cinematografiche effettuate su schermi o pareti riflettenti.
6. Per pubblicità varia si intende:
 - a) la pubblicità effettuata con striscioni, festoni di bandierine od altri mezzi simili, che attraversano strade o piazze di seguito definita “pubblicità con striscioni”;
 - b) la pubblicità effettuata sul territorio del Comune da aeromobili mediante scritte, striscioni, disegni fumogeni, lancio di oggetti o manifestini, compresa quella eseguita su specchi d’acqua o fasce marittime limitrofi al territorio comunale, di seguito definita “pubblicità da aeromobili”;
 - c) la pubblicità eseguita con palloni frenati o simili, definita “pubblicità con palloni frenati”;
 - d) la pubblicità effettuata mediante distribuzione, anche con veicoli, di manifestini o di altro materiale pubblicitario, oppure mediante persone circolanti con cartelli od altri mezzi pubblicitari, definita di seguito “pubblicità in forma ambulante”;
 - e) la pubblicità effettuata a mezzo di apparecchi amplificatori e simili, definita “pubblicità fonica”.

Art. 9

Caratteristiche e modalità di installazione dei mezzi pubblicitari

1. I cartelli e gli altri mezzi pubblicitari non luminosi devono avere le caratteristiche ed essere installati con le modalità indicate dall’art.49 del D.P.R. 16.12.1992, n.495, e nel rispetto di quanto previsto dal presente regolamento e dal piano generale degli impianti pubblicitari.
2. Le sorgenti luminose, i cartelli e gli altri mezzi pubblicitari posti fuori dal centro abitato, lungo o in prossimità delle strade dove ne è consentita l’installazione,

devono conformarsi alla previsione contenuta all'art.50 del D.P.R. 16.12.1992, n.495.

3. La installazione di pannelli e di altri mezzi pubblicitari luminosi all'interno del centro abitato è soggetta ai divieti e limitazioni stabilite dal presente regolamento.

Art. 10 Autorizzazioni

1. E' di competenza del Sindaco il rilascio dell'autorizzazione all' installazione di cartelli e altri mezzi pubblicitari:
 - a) nel centro abitato, salvo il preventivo nulla - osta tecnico da parte dell'ente proprietario della strada, quando questa non sia comunale, in conformità all'art.23, 4° comma del D. Lgs. 30.4.1992, n.285;
 - b) su strade ed aree pubbliche comunali fuori dal centro abitato, in base all' art.53 del D.P.R. 16.12.1992, n.495 e dall'art.6 del presente regolamento.
2. Fino all'approvazione del piano generale degli impianti pubblicitari di cui al capo III del presente regolamento, l'autorizzazione di cui al comma 1 è rilasciata previo parere della Commissione edilizia comunale.

Art. 11 Procedura per il rilascio

1. Il soggetto interessato al rilascio dell'autorizzazione di cui all'art. 10, deve presentare domanda in bollo all'amministrazione comunale, allegando:
 - a) una auto-attestazione, redatta ai sensi della Legge 4.1.1968, n.15 , nella quale dichiara che il mezzo pubblicitario che intende collocare ed i suoi sostegni sono calcolati, realizzati e posti in opera in modo da garantirne sia la stabilità sia la conformità alle norme previste a tutela della circolazione di veicoli e persone, con assunzione di ogni conseguente responsabilità;
 - b) un bozzetto od una fotografia del mezzo pubblicitario con l'indicazione delle dimensioni, del materiale con il quale viene realizzato ed installato;
 - c) planimetria e prospetto quotato con specificata la posizione nella quale si intende collocare il mezzo;
 - d) gli eventuali pareri, autorizzazioni e nulla osta prescritti da disposizioni normative e rilasciati da autorità non comunali.
2. Per l'installazione di più mezzi pubblicitari è presentata una sola domanda ed una sola auto attestazione. Se l'autorizzazione viene richiesta per mezzi aventi lo stesso bozzetto e caratteristiche, è allegata una sola copia dello stesso.
3. Il responsabile del procedimento ha il compito di istruire la richiesta, acquisendo direttamente i pareri di competenza comunale e proponendo il provvedimento al Sindaco che, entro sessanta giorni dalla presentazione della richiesta del privato, dovrà emetterlo.
4. Decorsi sessanta giorni dalla presentazione della richiesta senza che sia stato emesso alcun provvedimento, l'interessato può procedere all'installazione del mezzo pubblicitario, previa presentazione, in ogni caso, della dichiarazione ai fini dell'applicazione dell'imposta sulla pubblicità.
5. E' cura del comune adempiere alle prescrizioni individuate all'art.59, comma 9 e 10 del D.P.R. 16.12.1992, n.495.

Art. 12
Obblighi del titolare dell'autorizzazione

1. E' fatto obbligo al titolare dell'autorizzazione di:
 - a) verificare il buono stato di conservazione dei cartelli e degli altri mezzi pubblicitari e delle loro strutture di sostegno;
 - b) effettuare tutti gli interventi necessari al buon mantenimento;
 - c) adempiere nei tempi richiesti a tutte le prescrizioni impartite dall'ente competente al momento del rilascio dell'autorizzazione od anche successivamente per intervenute e motivate esigenze;
 - d) procedere alla rimozione nel caso di decadenza o revoca dell'autorizzazione o di insussistenza delle condizioni di sicurezza previste all'atto dell'installazione o di motivata richiesta da parte dell'ente competente al rilascio.
2. Il titolare dell'autorizzazione per la posa di segni orizzontali reclamistici sui piani stradali nonchè di striscioni e stendardi, ha l'obbligo di provvedere alla rimozione degli stessi entro le quarantott'ore successive alla conclusione della manifestazione o spettacolo per il cui svolgimento sono stati autorizzati, ripristinando il preesistente stato dei luoghi e delle superfici stradali.
3. In ogni cartello o mezzo pubblicitario autorizzato deve essere applicata la targhetta indicata dall'art.55 del D.P.R. 16.12.1992, n.495.
4. Il presente articolo si applica anche nell'ipotesi di silenzio assenso di cui all'art. 11, comma 4.

Art. 13
Pubblicità su aree o spazi comunali

1. Per la pubblicità effettuata in spazi od aree di proprietà o in godimento al Comune, oltre all'imposta, è dovuto un canone di affitto o di concessione, la cui misura è determinata dalla Giunta comunale nell'ambito dei seguenti criteri.
2. Qualora lo spazio o l'area utilizzata rientri nella perimetrazione del centro abitato ai sensi del Codice della Strada, il canone d'affitto o di concessione, dovuto per mq. occupato, non potrà essere inferiore a L.20.000= e superiore a L.50.000=.
3. Se lo spazio o l'area utilizzata non fa parte del territorio comunale definito nel comma precedente, il canone di affitto o di concessione dovrà essere stabilito tra un valore minimo di L.5.000= ed uno massimo di L.20.000= in ragione di ogni mq. occupato.
4. Spetta alla Giunta comunale l'eventuale aggiornamento degli importi di cui ai commi 2 e 3 in relazione alla variazione dell'indice dei prezzi al consumo.
5. Nel calcolo dei metri occupati di cui ai commi 2 e 3 e della determinazione del canone di affitto o di concessione le superfici inferiori ad un metro quadrato sono arrotondate per eccesso al metro quadrato e le frazioni di esso, oltre il primo, a mezzo metro quadrato.
6. Il canone è dovuto per ogni anno di occupazione; se l'occupazione è di durata inferiore all'anno, il canone dovuto si computa in ragione di ogni mese di effettiva occupazione sulla base di un dodicesimo di canone annuo stabilito al comma 2.

7. E' in ogni caso dovuta la tassa di occupazione spazi ed aree pubbliche secondo le norme di legge e regolamentari che la disciplinano, quando trattasi di spazi od aree del demanio e del patrimonio indisponibile comunale.
8. Il canone di affitto o di concessione è comunque dovuto nella misura minima di L. 10.000.=.

Capo III

IL PIANO GENERALE DEGLI IMPIANTI PUBBLICITARI

Art. 14

Criteri generali

1. La pubblicità esterna e le pubbliche affissioni sono effettuate nel territorio di questo Comune in conformità al piano generale degli impianti pubblicitari da realizzarsi in attuazione delle modalità e dei criteri stabiliti dal D. Lgs. 15.11.1993, n. 507 e dal presente regolamento.
2. Il piano generale è articolato in due parti:
 - a) la prima parte determina gli ambiti del territorio comunale nei quali sono localizzati i mezzi di pubblicità esterna, compresi nelle tipologie di cui al precedente art. 8 c. 2, 4 e 6 del presente regolamento;
 - b) la seconda parte definisce la localizzazione nel territorio comunale degli impianti per le pubbliche affissioni di cui al successivo art. 16.
3. Alla formazione del piano provvede un gruppo di lavoro costituito dai funzionari comunali responsabili dei servizi pubblicità ed affissioni, urbanistici, della viabilità e della polizia municipale e con la partecipazione del Sindaco o persona da lui delegata. Se il servizio è affidato in concessione fa parte del gruppo di lavoro il responsabile del servizio designato dal concessionario. Il progetto del piano è sottoposto a parere della Commissione Edilizia che si esprime entro 30 giorni dalla richiesta. Il gruppo di lavoro, esaminato il parere della Commissione o preso atto della scadenza del termine senza osservazioni, procede alla redazione del piano definitivo che è approvato con deliberazione della Giunta Comunale.
4. Il piano generale degli impianti può essere adeguato o modificato entro il 31 ottobre di ogni anno, con decorrenza dall'anno successivo, per effetto delle variazioni intervenute nella consistenza demografica del Comune, dell'espansione dei centri abitati, dello sviluppo della viabilità e di ogni altra causa rilevante che viene illustrata nella motivazione del provvedimento di modifica.

Art. 15

La pubblicità esterna

1. Il piano comprende i mezzi destinati alla pubblicità esterna ed individua le posizioni nelle quali è consentita la loro installazione nel territorio comunale.
2. Per l'installazione di mezzi pubblicitari all'interno del centro abitato il piano definisce, in linea generale, le caratteristiche delle zone e degli edifici in cui l'installazione può essere consentita, nonché la tipologia dei mezzi pubblicitari ammessa.
3. Per l'installazione dei mezzi pubblicitari fuori dei centri abitati, lungo le strade comunali ed in vista di esse il piano, osservato quanto stabilito dal comma 1 dell'art. 7 indica le località e le posizioni nelle quali per motivate esigenze di pubblico interesse, determinate dalla natura e dalla situazione dei luoghi, il collocamento è soggetto a particolari condizioni od a limitazioni delle dimensioni dei mezzi.

4. Nell'interno dei centri abitati il piano prevede, per la installazione di mezzi pubblicitari lungo le strade comunali, provinciali, regionali, statali od in vista di esse, autorizzata dal comune previo nulla - osta tecnico dell'ente proprietario:
 - a) le caratteristiche delle zone nelle quali, su aree pubbliche o private, concesse dal soggetto proprietario, può essere autorizzata l'installazione di mezzi pubblicitari e le dimensioni per gli stessi consentite nell'ambito di quelle massime stabilite dall'art. 7. Per quanto possibile individua le zone utilizzabili per le predette installazioni pubblicitarie;
 - b) le caratteristiche degli edifici sui quali può essere autorizzata l'installazione dei cartelli ed altri mezzi pubblicitari e le dimensioni per gli stessi consentite;
 - c) le tipologie generali e le dimensioni massime delle insegne, targhe ed altri mezzi pubblicitari, compresi quelli luminosi, illuminati o costituiti da pannelli luminosi, correlato a quelle sia degli edifici sui quali devono essere installati, sia delle caratteristiche delle zone ove questi sono situati.
5. Il piano definisce:
 - a) gli edifici, gli impianti, le opere pubbliche, le strutture e le aree attrezzate ed altri luoghi di proprietà o in disponibilità del Comune, pubblici od aperti al pubblico, nei quali può essere autorizzata l'installazione di mezzi per la diffusione di messaggi pubblicitari effettuata attraverso forme di comunicazione visiva od acustica percepibili nell'interno e dall'esterno;
 - b) i luoghi pubblici od aperti al pubblico, di proprietà o gestione privata, nei quali si effettuano le attività pubblicitarie di cui alla precedente lettera a);
 - c) i criteri per la localizzazione e le modalità tecniche per la collocazione, in condizioni di sicurezza per i terzi, di striscioni, locandine, stendardi, festoni di bandierine e simili.

Art. 16

Gli impianti per le pubbliche affissioni

1. La seconda parte del piano degli impianti pubblicitari è costituita dagli impianti da adibire alle pubbliche affissioni.
2. Tenuto conto che la popolazione del Comune al 31.12.1994 è pari a n. 2.146 abitanti, la superficie degli impianti da adibire alle pubbliche affissioni è stabilita in complessivi mq. 85, proporzionata al predetto numero di abitanti e, comunque, non inferiore a mq. 12 per ogni mille abitanti.
3. La superficie complessiva degli impianti per le pubbliche affissioni, sopra determinata, è così ripartita:
 - a) =mq. 21, pari al 25% è destinata alle affissioni di natura istituzionale, sociale o comunque priva di rilevanza economica, effettuate dal servizio comunale;
 - b) =mq. 60, pari al 70% è destinata alle affissioni di natura commerciale, effettuate dal servizio comunale;
 - c) =mq. 4, pari al 5% è destinata alle affissioni di natura commerciale effettuata direttamente da soggetti privati comunque diversi dal concessionario del servizio, ove lo stesso sia appaltato.
4. Gli impianti per le pubbliche affissioni possono essere costituiti da:
 - a) vetrine per l'esposizione di manifesti;
 - b) stendardi porta manifesti;
 - c) posters per l'affissione di manifesti;

- d) tabelloni ed altre strutture mono, bifacciali o plurifacciali, realizzate in materiali idonei per l'affissione di manifesti;
 - e) superfici adeguatamente predisposte e delimitate, ricavate da muri di recinzione, di sostegno, da strutture appositamente predisposte per questo servizio;
 - f) da armature, steccati, ponteggi, schermature di carattere provvisorio prospicienti il suolo pubblico, per qualunque motivo costruiti;
 - g) da altri spazi ritenuti idonei dal responsabile del servizio, tenuto conto dei divieti e limitazioni stabilite dal presente regolamento.
5. Tutti gli impianti hanno dimensioni pari o multiple di cm. 70 x 100 e sono collocati in posizioni che consentono la libera e totale visione e percezione del messaggio pubblicitario da spazi pubblici per tutti i lati che vengono utilizzati per l'affissione. Ciascun impianto reca, in alto o sul lato destro, una targhetta con l'indicazione "Comune di S.Michele a/A - Servizio Pubbliche Affissioni" ed il numero di individuazione dell'impianto.
6. L'installazione di impianti per le affissioni lungo le strade è soggetta alle disposizioni di cui all'art. 7 del presente regolamento e, in generale, alle disposizioni del D. Lgs. 30.04.1992, n. 285 e del D.P.R. 16.12.1992, n. 495.
Il piano per gli impianti per le pubbliche affissioni definisce per ciascuno di essi:
- a) la destinazione dell'impianto secondo quanto previsto dal comma 3;
 - b) l'ubicazione;
 - c) la tipologia secondo quanto previsto dal comma 4;
 - d) la dimensione ed il numero di fogli cm. 70 x 100 che l'impianto contiene;
 - e) la numerazione dell'impianto ai fini della sua individuazione.
7. Il piano degli impianti per le pubbliche affissioni è corredato da un quadro di riepilogo comprendente l'elenco degli impianti con il numero distintivo, l'ubicazione, la destinazione e la superficie.
8. La ripartizione degli spazi di cui al terzo comma può essere rideterminata ogni due anni, con deliberazione da adottarsi entro il 31 ottobre e che entra in vigore dal 1° gennaio dell'anno successivo, qualora nel periodo trascorso si siano verificate ricorrenti eccedenze od insufficienze di spazi in una o più categoria, rendendo necessario il riequilibrio delle superfici alle stesse assegnate in relazione alle effettive necessità accertate.
9. Il Comune ha facoltà di provvedere allo spostamento dell'ubicazione di impianti per le pubbliche affissioni in qualsiasi momento risulti necessario per esigenze di servizio, circolazione stradale, realizzazione di opere od altri motivi. Nel caso che lo spostamento riguardi impianti attribuiti a soggetti che effettuano affissioni dirette, convenzionate con il Comune per utilizzazioni ancora in corso al momento dello spostamento, gli stessi possono accettare di continuare l'utilizzazione dell'impianto nella nuova sede oppure rinunciare alla stessa, ottenendo dal Comune il rimborso del diritto già corrisposto per il periodo per il quale l'impianto viene usufruito.

Capo IV

IMPOSTA SULLA PUBBLICITÀ'

Art. 17

Presupposto dell'imposta

1. E' soggetta all'imposta comunale sulla pubblicità la diffusione di ogni messaggio pubblicitario, effettuata con qualsiasi forma di comunicazione visiva ed acustica in luoghi pubblici ed aperti al pubblico o che sia percepibile da tali luoghi.
2. Si considerano luoghi aperti al pubblico quelli a cui si può accedere senza necessità di particolari autorizzazioni.
3. Ai fini dell'imposizione sono rilevanti:
 - a) i messaggi diffusi nell'esercizio di un'attività economica allo scopo di promuovere la domanda e la diffusione di beni e servizi di qualsiasi natura;
 - b) i messaggi finalizzati a migliorare l'immagine del soggetto pubblicizzato;
 - c) i mezzi e le forme atte ad indicare il luogo nel quale viene esercitata un'attività.

Art. 18

Soggetto passivo

1. Il soggetto passivo tenuto al pagamento dell'imposta comunale sulla pubblicità, in via principale, è colui che dispone, a qualsiasi titolo, del mezzo attraverso il quale il messaggio pubblicitario è diffuso.
2. E' obbligato solidamente al pagamento dell'imposta colui che produce o vende i beni o fornisce i servizi oggetto della pubblicità.

Art. 19

Modalità di applicazione dell'imposta

1. L'imposta sulla pubblicità è determinata in base alla superficie della minima figura piana geometrica nella quale è circoscritto il mezzo pubblicitario e a prescindere dal numero dei messaggi nello stesso contenuti.
2. L'imposta per i mezzi polifacciali è computata in ragione della superficie complessiva adibita alla pubblicità.
3. Le iscrizioni pubblicitarie, espresse anche in forma simbolica e non posizionate su struttura propria, sono assoggettate all'imposta per la superficie corrispondente all'ideale figura piana minima in cui sono comprese.
4. Per i mezzi pubblicitari che presentano dimensioni volumetriche l'importo è calcolato in base alla superficie complessiva determinata in base allo sviluppo del minimo solido geometrico, nel quale può essere ricompreso il mezzo.
5. Le superfici inferiori ad un metro quadrato sono arrotondate, per eccesso, al metro quadrato e le frazioni di esso, oltre il primo, a mezzo metro quadrato.
6. L'imposta non si applica per superfici inferiori a trecento centimetri quadrati.
7. Agli effetti del calcolo della superficie imponibile i festoni di bandierine, i mezzi di identico contenuto pubblicitario e quelli riferibili al medesimo soggetto passivo, purchè collocati in connessione fra loro, senza soluzione di continuità e

funzionalmente finalizzati a diffondere nel loro insieme lo stesso messaggio o ad accrescerne l'efficacia, sono considerati come unico mezzo pubblicitario.

8. La pubblicità ordinaria, effettuata mediante locandine da collocare a cura dell'utenza all'esterno od all'interno di locali pubblici od aperti al pubblico è autorizzata previo pagamento dell'imposta, mediante apposizione di timbro con la data di scadenza dell'esposizione. Quando il collocamento diretto di locandine ha carattere ricorrente il committente deve presentare, con la prescritta dichiarazione, l'elenco completo dei locali nei quali detti mezzi pubblicitari vengono collocati. Quando tale esposizione ha carattere occasionale si prescinde dall'obbligo di presentare l'elenco dei locali.
9. L'imposta sulla pubblicità relativa alle affissioni dirette sugli impianti alle stesse destinate, è commisurata alla superficie complessiva di ciascun impianto, calcolata con l'arrotondamento di cui al comma 5, applicato per ogni impianto.
10. Le maggiorazioni d'imposta a qualunque titolo sono sempre applicate alla tariffa base e sono cumulabili.
11. L'imposta per le fattispecie pubblicitarie previste dagli artt.12, comma 1 e 3 comma 13, 14 commi 1 e 3 del D. Lgs 15.11.1993, n.507 è dovuta per anno solare di riferimento a cui corrisponde un'autonoma obbligazione tributaria; per le altre fattispecie il periodo d'imposta è quello specificato nelle disposizioni alle stesse relative.

Art. 20 Pubblicità ordinaria

1. Per la pubblicità effettuata mediante insegne, cartelli, locandine, targhe, stendardi o qualsiasi altro mezzo non previsto dagli articoli successivi, la tariffa dell'imposta si applica per ogni metro quadrato di superficie e per anno solare.
2. Per le fattispecie pubblicitarie di cui al comma 1, che abbiano durata non superiore a tre mesi si applica per ogni mese o frazione una tariffa pari ad un decimo di quella annua.
3. Per la pubblicità effettuata mediante affissioni dirette, anche per conto altrui, di manifesti e simili su apposite strutture adibite alla esposizione di tali mezzi si applica l'imposta in base alla superficie complessiva degli impianti nella misura e con le modalità previste dal comma 1.
4. Per la superficie di cui ai commi precedenti che abbia superficie compresa tra metri quadrati 5,5 e 8,5 la tariffa dell'imposta è maggiorata del 50%, per quella di superficie superiore a metri quadrati 8,5 la maggiorazione è del 100%.
5. Le maggiorazioni di imposta sono applicate in conformità all'art.28, comma 10.

Art. 21 Pubblicità luminosa o illuminata

1. Qualora la pubblicità ordinaria permanente e temporanea nonché quella effettuata con veicoli venga posta in essere in forma luminosa o illuminata la relativa tariffa di imposta è maggiorata del 100%.

Art. 22

Pubblicità effettuata con veicoli

1. Per la pubblicità ordinaria effettuata con veicoli in genere, con vetture autofilotranviarie e simili, di uso pubblico o privato, è dovuta l'imposta sulla pubblicità in base alla superficie complessiva dei mezzi pubblicitari installati su ciascun veicolo nella misura e con le modalità previste dai precedenti artt. 19 e 20. Per la pubblicità effettuata all'esterno dei veicoli suddetti, sono dovute le maggiorazioni di cui all'art. 20 comma 4 del presente regolamento.
2. Per i veicoli adibiti ad uso pubblico l'imposta è dovuta al comune che ha rilasciato la licenza di esercizio; per i veicoli adibiti a servizi di linea interurbana l'imposta è dovuta nella misura della metà a ciascuno dei comuni in cui ha inizio e fine la corsa; per i veicoli adibiti ad uso privato l'imposta è dovuta al comune in cui il proprietario del veicolo ha residenza anagrafica o la sede.
3. Per la pubblicità effettuata per conto proprio su veicoli di proprietà dell'impresa od adibiti ai trasporti per conto dell'impresa stessa, l'imposta è dovuta per anno solare al Comune ove ha sede l'impresa o qualsiasi altra sua dipendenza, ovvero al Comune dove sono domiciliati i suoi agenti o mandatari che alla data del 1 gennaio di ciascun anno, o da quella successiva di immatricolazione hanno in dotazione detti veicoli, secondo la tariffa di cui all'art. 13, 4° comma del D. Lgs. 15.11.1993 n° 507.
4. Per i veicoli circolanti con rimorchio la tariffa di cui al precedente comma è raddoppiata.
5. Per i veicoli di cui al comma 4 del presente articolo non è dovuta l'imposta per l'indicazione del marchi, della ragione sociale e dell'indirizzo dell'impresa, purchè sia apposta non più di due volte e ciascuna iscrizione non sia di superficie superiore a mezzo metro quadrato.
6. E' fatto obbligo di conservare l'attestazione dell'avvenuto pagamento dell'imposta e di esibirla a richiesta degli agenti autorizzati.

Art. 23

Pubblicità effettuata con pannelli luminosi e proiezioni

1. Per la pubblicità effettuata per conto altrui con insegne, pannelli od altre analoghe strutture caratterizzate dall'impiego di diodi luminosi, lampadine e simili mediante controllo elettronico, elettromeccanico o comunque programmato in modo da garantire la variabilità del messaggio o la sua visione in forma intermittente, lampeggiante o simile, si applica l'imposta indipendentemente dal numero dei messaggi, per anno solare, determinata con le modalità di cui all'art. 19, per metro quadrato di superficie e in base alla tariffa allegata al presente regolamento.
2. Per la pubblicità di cui al comma 1 di durata non superiore a tre mesi, si applica, per ogni mese o frazione una tariffa pari a un decimo di quella annua.
3. Per la pubblicità prevista dai commi 1 e 2 effettuata per conto proprio dall'impresa si applica l'imposta in misura pari alla metà delle rispettive tariffe.
4. Per la pubblicità realizzata in luoghi pubblici o aperti al pubblico attraverso diapositive, proiezioni luminose o cinematografiche effettuate su schermi o pareti riflettenti, si applica l'imposta per ogni giorno, indipendentemente da numero dei messaggi e della superficie adibita alle proiezioni in base alla tariffa allegata al presente regolamento.
5. Qualora la pubblicità di cui al comma 4 abbia la durata superiore a trenta giorni, dopo tale periodo si applica una tariffa giornaliera pari alla metà ivi prevista.

Art. 24
Pubblicità varia

1. Per la pubblicità effettuata con striscioni od altri mezzi similari, che attraversano strade o piazze, la tariffa dell'imposta per ciascun metro quadrato e per ogni periodo di esposizione di 15 giorni o frazione, è pari a quella prevista per la pubblicità ordinaria di cui all'art. 20. La superficie è determinata con le modalità di cui all'art. 19, 2° e 7° comma.
2. Per la pubblicità effettuata da aeromobili mediante scritte, striscioni, disegni fumogeni, per ogni giorno o frazione indipendentemente dai soggetti pubblicizzati, è dovuta l'imposta a ciascun comune sul cui territorio la pubblicità stessa viene eseguita, nella misura stabilita dalla tariffa allegata al presente regolamento.
3. Per la pubblicità eseguita con palloni frenati e simili, si applica l'imposta in base alla tariffa pari alla metà di quella prevista dal comma 2 del presente articolo.
4. Per la pubblicità effettuata mediante distribuzione di manifestini o di altro materiale pubblicitario, oppure mediante persone circolanti con cartelli od altri mezzi pubblicitari, è dovuta l'imposta per ciascuna persona impiegata e per ogni giorno o frazione, indipendentemente dalla misura dei mezzi pubblicitari o della quantità di materiale distribuito, in base alla tariffa allegata al presente regolamento.
5. Per la pubblicità effettuata in sede fissa, a mezzo di apparecchi amplificatori e simili, la tariffa dell'imposta dovuta per ciascun punto di pubblicità e per ciascun giorno o frazione è quella allegata al presente regolamento.

Art. 25
Riduzione dell'imposta

1. La tariffa dell'imposta è ridotta alla metà:
 - a) per la pubblicità effettuata da comitati, associazioni, fondazioni ed ogni altro ente che non abbia scopo di lucro;
 - b) per la pubblicità relativa a manifestazioni politiche, sindacali e di categoria, culturali, sportive, filantropiche e religiose, da chiunque realizzate, con il patrocinio o la partecipazione degli enti pubblici territoriali;
 - c) per la pubblicità relativa a festeggiamenti patriottici, religiosi a spettacoli viaggianti e di beneficenza.

Art. 26
Esenzione dell'imposta

1. Sono esenti dall'imposta:
 - a) la pubblicità realizzata all'interno dei locali adibiti alla vendita di beni od alla prestazione di servizi quando si riferisca all'attività negli stessi esercitata, nonchè i mezzi pubblicitari, ad eccezione delle insegne, esposti sulle vetrine e nelle porte di ingresso dei locali medesimi, purchè siano attinenti alla attività in essi esercitata e non superino nel loro insieme la superficie complessiva di mezzo metro quadrato per ciascuna vetrina o ingresso;

- b) gli avvisi al pubblico esposti nelle vetrine o sulle porte di ingresso dei locali, o in mancanza, nelle immediate adiacenze del punto di vendita, relativi all'attività svolta, nonché quelli riguardanti la localizzazione e l'utilizzazione dei servizi di pubblica utilità che non superino la superficie di mezzo metro quadrato e quelli riguardanti la locazione o la compravendita degli immobili sui quali sono affissi, di superficie non superiore ad un quarto di metro quadrato;
- c) la pubblicità comunque effettuata all'interno sulle facciate esterne o sulle recinzioni dei locali di pubblico spettacolo, qualora si riferisca alle rappresentazioni in programma;
- d) la pubblicità, escluse le insegne, relativa ai giornali ed alle pubblicazioni periodiche, se esposta sulle sole facciate esterne delle edicole o nelle vetrine o sulle porte di ingresso dei negozi ove si effettua la vendita;
- e) la pubblicità esposta all'interno delle stazioni dei servizi di trasporto pubblico di ogni genere inerente l'attività esercitata dall'impresa di trasporto nonché le tabelle esposte all'esterno delle stazioni stesse o lungo l'itinerario di viaggio per la parte in cui contengano informazioni relative al servizio;
- f) la pubblicità esposta all'interno delle vetture ferroviarie;
- g) la pubblicità comunque effettuata in via esclusiva dallo Stato e dagli enti pubblici territoriali;
- h) le insegne, le targhe e simili apposte per l'individuazione delle sedi di comitati, associazioni, fondazioni ed ogni altro ente che non persegua scopo di lucro;
- i) le insegne, le targhe e simili la cui esposizione sia obbligatoria per legge o per regolamento, sempre che le dimensioni del mezzo usato, qualora non espressamente stabilite, non superino il mezzo metro quadrato di superficie.

Capo V

IL SERVIZIO DELLE PUBBLICHE AFFISSIONI

Art. 27

Finalità

1. Il servizio delle pubbliche affissioni è inteso a garantire specificatamente l'affissione, a cura del Comune, in appositi impianti a ciò destinati, di manifesti di qualunque materiale costituiti, contenenti comunicazioni aventi finalità istituzionali, sociali o comunque prive di rilevanza economica e, nella misura prevista all'art. 16, di messaggi diffusi nell'esercizio di attività commerciali.
2. I manifesti aventi finalità istituzionali, sociali o comunque privi di finalità economiche sono quelli pubblicati dal Comune e, di norma, quelli per i quali l'affissione è richiesta dai soggetti e per le finalità di cui all'art.20 e 21 del D.Lgs. 15.11.1993, n.507.
3. I manifesti che diffondono messaggi relativi all'esercizio di un'attività economica sono quelli che hanno per scopo di promuovere la domanda di beni o servizi o che risultano finalizzati a migliorare l'immagine del soggetto pubblicizzato.
4. I manifesti di natura commerciale la cui affissione viene richiesta direttamente al Comune sono dallo stesso collocati negli spazi di cui all'art.16, comma 3 , lett. b) nei limiti della capienza degli stessi.
5. Manifesti di natura commerciale da affiggere negli spazi da attribuire a soggetti privati per l'effettuazione di affissioni dirette nei limiti di cui all'art.16, comma 3, lett. c) del regolamento sono classificati, ai fini tributari, come pubblicità ordinaria in conformità a quanto dispone il terzo comma dell'art.12 del D.Lgs. 15.11.1993, n. 507, con applicazione della imposta in base alla superficie di ciascun impianto, nella misura e con la modalità di cui al comma 3 del precedente art. 20.

Art. 28

Diritto sulle pubbliche affissioni

1. Per l'effettuazione delle pubbliche affissioni è dovuto in solido da chi richiede il servizio e da colui nell'interesse del quale il servizio stesso è richiesto, un diritto, comprensivo dell'imposta sulla pubblicità a favore del comune che provvede alla loro esecuzione.
2. La misura del diritto sulle pubbliche affissioni per ciascun foglio di dimensione fino a cm. 70 x 100 e per i periodi seguenti è quella indicata dalle tariffe allegate al presente regolamento, distintamente per i primi dieci giorni e per ogni periodo successivo di cinque giorni o frazione.
3. Per ogni commissione inferiore a cinquanta fogli il diritto di cui al comma 2 è maggiorato del 50%.
4. Per i manifesti costituiti da otto fino a dodici fogli il diritto è maggiorato del 50%; per quelli costituiti da più di dodici fogli è maggiorato del 100%.
5. Le disposizioni previste per l'imposta sulla pubblicità si applicano, per quanto compatibili, anche al diritto sulle pubbliche affissioni.
6. Il pagamento del diritto sulle pubbliche affissioni deve essere effettuato contestualmente alla richiesta del servizio secondo le modalità di cui all'art. 35 del

presente regolamento; per il recupero di somme comunque dovute a tale titolo e non corrisposte si osservano le disposizioni dello stesso articolo.

Art. 29 Riduzione del diritto

1. La tariffa per il servizio delle pubbliche affissioni è ridotta alla metà:
 - a) per i manifesti riguardanti in via esclusiva lo stato e gli enti pubblici territoriali e che non rientrano nei casi per i quali è prevista l'esenzione ai sensi dell'art.21 del presente regolamento;
 - b) per i manifesti di comitati, associazioni, fondazioni ed ogni altro ente che non abbia scopo di lucro;
 - c) per i manifesti relativi ad attività politiche, sindacali e di categoria, culturali, sportive, filantropiche e religiose, da chiunque realizzate, con il patrocinio o la partecipazione degli enti pubblici territoriali;
 - d) per i manifesti relativi a festeggiamenti patriottici, religiosi, a spettacoli viaggianti e di beneficenza;
 - e) per gli annunci mortuari.

Art. 30 Esenzione dal diritto

1. Sono esenti dal diritto sulle pubbliche affissioni:
 - a) i manifesti riguardanti le attività istituzionali del Comune da esso svolte in via esclusiva, esposti nell'ambito del proprio territorio;
 - b) i manifesti delle autorità militari relativi alle iscrizioni nelle liste di leva, alla chiamata ed ai richiami alle armi;
 - c) i manifesti dello stato, delle regioni e delle province in materia di tributi;
 - d) i manifesti delle autorità di polizia in materia di pubblica sicurezza;
 - e) i manifesti relativi ad adempimenti di legge in materia di referendum, elezioni politiche, per il parlamento europeo, regionali, amministrative;
 - f) ogni altro manifesto la cui affissione sia obbligatoria per legge;
 - g) i manifesti concernenti corsi scolastici e professionali gratuiti regolarmente autorizzati.

Art. 31 Prenotazioni - registro cronologico

1. L'affissione s'intende prenotata dal momento in cui perviene all'ufficio comunale preposto al servizio la commissione, accompagnata dall'attestazione dell'avvenuto pagamento del diritto.
2. Le commissioni sono iscritte nell'apposito registro, contenente tutte le notizie alle stesse relative, tenuto in ordine cronologico di prenotazione e costantemente aggiornato.
3. Il registro cronologico è tenuto presso l'ufficio affissioni e deve essere esibito a chiunque ne faccia richiesta.

Art. 32
Modalità per l'espletamento del servizio

1. Le pubbliche affissioni devono essere effettuate secondo l'ordine di precedenza risultante dal ricevimento della commissione, risultante dal registro cronologico di cui all'art. 31.
2. La durata dell'affissione decorre dal giorno in cui è stata eseguita al completo, nello stesso giorno, su richiesta del committente, il Comune deve mettere a sua disposizione l'elenco delle posizioni utilizzate con l'indicazione dei quantitativi affissi.
3. Su ogni manifesto affisso viene impresso il timbro dell'ufficio comunale con la data di scadenza prestabilita.
4. Il ritardo nelle effettuazioni delle affissioni causato dalle avverse condizioni atmosferiche si considera causa di forza maggiore. In ogni caso, qualora il ritardo sia superiore a dieci giorni dalla data di richiesta, il Comune deve darne tempestiva comunicazione per iscritto al committente.
5. La mancanza di spazi disponibili deve essere comunicata al committente per iscritto entro dieci giorni dalla richiesta di affissione.
6. Nei casi di cui ai commi 4 e 5 il committente può annullare la commissione senza alcun onere a suo carico ed il Comune è tenuto al rimborso delle somme versate entro trenta giorni.
7. Il committente ha facoltà di annullare la richiesta di affissione prima che venga eseguita, con l'obbligo di corrispondere in ogni caso la metà del diritto dovuto.
8. Il comune ha l'obbligo di sostituire gratuitamente i manifesti strappati o comunque deteriorati e, qualora non disponga di altri esemplari dei manifesti da sostituire, deve darne tempestivamente comunicazione al richiedente mantenendo, nel frattempo a sua disposizione i relativi spazi.
9. Per le affissioni richieste per il giorno in cui è stato consegnato il materiale da affiggere od entro i due giorni successivi, nel caso di affissioni di contenuto commerciale, ovvero per le ore notturne dalle 20.00 alle 7.00 o nei giorni festivi, è dovuta una maggiorazione del 10% del diritto con un minimo di L. 50.000.= per ciascuna commissione, tale maggiorazione può, con apposita previsione del capitolato d'onere, essere attribuita in tutto od in parte al concessionario del servizio.
10. Nell'ufficio del servizio delle pubbliche affissioni devono essere esposti, per la pubblica consultazione, le tariffe del servizio, l'elenco degli spazi destinati alle pubbliche affissioni ed il registro cronologico delle commissioni.

CAPO VI

MODALITÀ' DI PAGAMENTO DEL TRIBUTO

Art. 33 Dichiarazione

1. Il soggetto passivo di cui all'art. 7 è tenuto, prima di iniziare la pubblicità, a presentare al comune apposita dichiarazione anche cumulativa, nella quale devono essere indicate le caratteristiche, la durata della pubblicità e l'ubicazione dei mezzi pubblicitari utilizzati. Il relativo modello di dichiarazione deve essere predisposto dal Comune e messo a disposizione degli interessati.
2. La dichiarazione deve essere presentata anche nei casi di variazione della pubblicità, che comportino una modificazione della superficie esposta o del tipo di pubblicità effettuata, con conseguente nuova imposizione; è fatto obbligo al Comune di procedere al conguaglio fra l'importo dovuto in seguito alla nuova dichiarazione e quello pagato per lo stesso periodo.
3. La dichiarazione della pubblicità annuale ha effetto anche per gli anni successivi, purchè non si verifichino modificazioni degli elementi dichiarati cui consegua un diverso ammontare dell'imposta dovuta: tale pubblicità si intende prorogata con il pagamento della relativa imposta effettuato **entro il 31 gennaio dell'anno di riferimento**, sempre che non venga presentata denuncia di cessazione entro il medesimo termine.
4. Qualora venga omessa la presentazione della dichiarazione:
 - a) la pubblicità ordinaria, la pubblicità effettuata con veicoli o con pannelli luminosi disciplinati ai commi 2, 3, 4 art. 8 del presente regolamento, si presumono effettuate in ogni caso con decorrenza dal 1° gennaio dell'anno in cui si è proceduto all'accertamento;
 - b) le altre forme di pubblicità, previste ai commi 5 e 6 del predetto art. 8 si presumono effettuate dal primo giorno del mese in cui si è compiuto l'accertamento.
5. Il pagamento del tributo non esonera il contribuente dall'obbligo di munirsi delle ulteriori autorizzazioni o concessioni eventualmente previste da altre leggi o regolamenti, ivi compreso il presente.

Art. 34 Pagamento dell'imposta e del diritto

1. Il pagamento dell'imposta sulla pubblicità e del diritto sulle pubbliche affissioni aventi carattere commerciale deve essere effettuato mediante versamento a mezzo di conto corrente postale intestato al Comune ovvero direttamente presso la tesoreria comunale ovvero, in caso di affidamento in concessione, al suo concessionario, con arrotondamento a mille lire per difetto se la frazione non è superiore a lire cinquecento o per eccesso se è superiore. L'attestazione dell'avvenuto pagamento deve essere allegata alla prescritta dichiarazione.
2. Il Comune consente il pagamento diretto del diritto relativo ad affissioni non aventi carattere commerciale.

3. Per la pubblicità relativa ai periodi inferiori all'anno solare l'imposta deve essere corrisposta in unica soluzione. Per la pubblicità annuale l'imposta può essere corrisposta in rate trimestrali anticipate qualora sia di importo superiore a L.3.000.000=
4. La riscossione coattiva dell'imposta e del diritto si effettua secondo le disposizione del decreto del Presidente della Repubblica 28.1.1988, n.43 e s.m.. Il relativo ruolo deve essere formato e reso esecutivo entro il 31 dicembre del secondo anno successivo a quello in cui l'avviso di accertamento o di rettifica è stato notificato ovvero, in caso di sospensione della riscossione, entro il 31 dicembre all'anno successivo a quello di scadenza del periodo di sospensione. Si applica l'art. 2752, comma 4 del codice civile.

Capo VII

CONTENZIOSO E SANZIONI

Art. 35

Rettifica od accertamento d'ufficio

1. Il Comune entro due anni dalla data in cui la dichiarazione è stata o avrebbe dovuto essere presentata, procede a rettifica od accertamento d'ufficio, notificando al contribuente, anche a mezzo posta mediante raccomandata con avviso di ricevimento, apposito avviso motivato.
2. Nell'avviso devono essere indicati il soggetto passivo, le caratteristiche e l'ubicazione del mezzo pubblicitario, l'importo dell'imposta o della maggiore imposta accertata, delle soprattasse dovute e dei relativi interessi, il termine di sessanta giorni entro cui effettuare il relativo pagamento, nonché i termini per esperire l'eventuale ricorso.
3. Gli avvisi di accertamento sono sottoscritti dal funzionario designato dal comune per l'organizzazione e la gestione dell'imposta, ovvero, nel caso di gestione in concessione, da un rappresentante del concessionario.

Art. 36

Restituzione riscossioni indebite

1. Il contribuente può richiedere il rimborso delle somme versate per il pagamento dell'imposta di pubblicità o dei diritti di affissione e non dovute, con apposita istanza da consegnare al Comune entro due anni dal giorno in cui è stato effettuato il pagamento ovvero da quello in cui è stato definitivamente accertato il diritto al rimborso. Qualora l'istanza sia rimessa tramite il servizio postale con raccomandata, fa fede la data della ricevuta postale.
2. Spettano al contribuente gli interessi nella misura indicata dall'art. 38, 4 comma per ogni semestre compiuto a decorrere dalla data del pagamento indebito.
3. Il Comune provvede alla restituzione della somma non dovuta ed al contestuale pagamento degli interessi entro 60 giorni da quello in cui ha ricevuto l'istanza.

Art. 37

Sanzioni tributarie ed interessi

1. Per l'omessa, tardiva od infedele presentazione della dichiarazione di cui all'art.33, si applica, oltre al pagamento dell'imposta o del diritto dovuti, una soprattassa pari all'ammontare dell'imposta o del diritto evasi.
2. Per l'omesso o tardivo pagamento dell'imposta o delle singole rate di essa o del diritto è dovuta, indipendentemente dall'applicazione di quella di cui al comma 1, una soprattassa pari al 20% dell'imposta o del diritto il cui pagamento è stato omesso o ritardato.
3. Le soprattasse previste dai precedenti commi sono ridotte ad un quarto se la dichiarazione è prodotta od il pagamento viene eseguito non oltre trenta giorni dalla data in cui avrebbero dovuto essere effettuati, ovvero alla metà se il pagamento viene eseguito entro sessanta giorni dalla notifica dell'avviso di accertamento.

4. Sulle somme dovute per l'imposta sulla pubblicità per il diritto sulle pubbliche affissioni e per le relative soprattasse si applicano interessi di mora nella misura di legge per ogni semestre compiuto, a decorrere dal giorno in cui detti importi sono divenuti esigibili.

Art. 38 Sanzioni amministrative

1. Il Comune è tenuto a vigilare sulla corretta osservanza delle disposizioni legislative e regolamentari riguardanti l'effettuazione della pubblicità e dalle affissioni dirette alla stessa assimilate. Alle violazioni di dette disposizioni conseguono sanzioni amministrative per la cui applicazione si osservano le norme contenute nelle sanzioni I e II del capo 1 della legge 24.11.1981, n.689, salvo quanto previsto nei successivi commi (norme sulla depenalizzazione di reati amministrativi).
2. Per le violazioni delle norme stabilite nel presente regolamento nonché di quelle contenute nei provvedimenti relativi all'installazione degli impianti, si applica la sanzione da L.200.000 a L.2.000.000= con notificazione agli interessati entro 150 giorni dall'accertamento, degli estremi delle violazioni riportati in apposito verbale. Il Comune dispone la rimozione degli impianti pubblicitari abusivi facendone menzione nel suddetto verbale; in caso di inottemperanza all'ordine di rimozione entro il termine stabilito, il comune provvede d'ufficio addebitando ai responsabili le spese sostenute.
3. Il Comune, o il concessionario del servizio, può effettuare, indipendentemente dalla procedura di rimozione degli impianti e dall'applicazione delle sanzioni di cui al comma 2, la immediata copertura della pubblicità abusiva, in modo che sia privata di efficacia pubblicitaria, ovvero la rimozione delle affissioni abusive, con successiva notifica di apposito avviso secondo le modalità previste dall'art.23 del D.Lgs. 507/93.
4. I mezzi pubblicitari esposti abusivamente possono, con ordinanza del Sindaco essere sequestrati a garanzia del pagamento delle spese di rimozione e di custodia, nonché dell'imposta e dell'ammontare delle relative soprattasse ed interessi. Nella medesima ordinanza deve essere stabilito un termine entro il quale gli interessati possono chiedere la restituzione del materiale sequestrato previo versamento di una congrua cauzione stabilita nell'ordinanza stessa.
5. I proventi delle sanzioni amministrative sono devoluti al comune e destinati al potenziamento ed al miglioramento del servizio e dell'impiantistica comunale, nonché alla redazione ed all'aggiornamento del piano generale degli impianti pubblicitari di cui al capo III del presente regolamento.

Art. 39 Contenzioso tributario

1. La giurisdizione tributaria per l'imposta sulla pubblicità e per il diritto sulle pubbliche affissioni è esercitata dalla Commissione Tributaria provinciale e dalle commissioni tributarie regionali secondo quanto dispone il D.Lgs. 31.12.1992, n.546.
2. Per la presentazione del ricorso, l'individuazione degli atti impugnabili ed oggetto del ricorso, la proposizione del ricorso, i termini relativi e le costituzioni in giudizio si osservano le norme stabilite dagli artt. 18, 19, 20, 21, 22 e 23 del D.Lgs. 31.12.1992, n.546.

3. Gli atti per i quali è proponibile il ricorso devono contenere l'indicazione del termine entro il quale il ricorso deve essere proposto, dalla Commissione Tributaria competente, nonché delle relative forme da osservare per la presentazione, ai sensi dell'art.20 del decreto richiamato nel precedente comma.

Capo VIII

LA GESTIONE DEL SERVIZIO

Art. 40

GESTIONE DEL SERVIZIO

1. La gestione del servizio di accertamento e riscossione dell'imposta sulla pubblicità e delle pubbliche affissioni è effettuata in forma diretta dal Comune.
2. Il Comune, qualora lo ritenga più conveniente sotto il profilo economico, e funzionale, può affidare in concessione il servizio ad apposita azienda speciale di cui all'art. 45 della Legge Regionale 04.01.93 n.ro 1, ovvero ai soggetti iscritti nell'albo previsto dall'art. 32 del D.Lgs. 507/93.
3. Il concessionario subentra al comune in tutti i diritti ed obblighi inerenti la gestione del servizio ed è tenuto a provvedere a tutte le spese occorrenti, ivi comprese quelle per il personale impiegato. In ogni caso, è fatto divieto al concessionario di emettere atti o effettuare riscossioni successivamente alla scadenza della concessione.

Art. 41

FUNZIONARIO RESPONSABILE

1. Qualora il servizio sia gestito in forma diretta, la Giunta Comunale designa con proprio atto un responsabile di qualifica non inferiore alla VI^a al quale sono attribuite per effetto dell'art. 11 del D.Lgs. 507/93 i poteri di esercizio di ogni attività organizzativa o gestionale dell'imposta sulla pubblicità e del diritto sulle pubbliche affissioni compresa la sottoscrizione delle richieste, gli avvisi, i provvedimenti di accertamento e rettifica e la disposizione dei rimborsi.
2. La Giunta designa altresì un dipendente per la sostituzione del responsabile in caso di sua assenza o impedimento.

Art. 42

GESTIONE CONTABILE

1. La gestione contabile dell'imposta sulla pubblicità e del diritto sulle pubbliche affissioni e la conservazione cronologica e ordinata degli atti necessari sono disciplinati dagli artt. 1,2 e 3 del Decreto del Ministero della Finanza 26.04.1994.

Art. 43

CORRISPETTIVO DEL SERVIZIO

1. Per la gestione del servizio il concessionario è compensato ad aggio sulla riscossione complessiva a qualsiasi titolo conseguita con esclusione di ogni altro corrispettivo; il servizio può essere affidato dietro corresponsione di un canone fisso da versare al comune.
2. L'aggio va rapportato in misura unica all'ammontare lordo complessivamente riscosso a titolo di imposta e del diritto sulle pubbliche affissioni i relativi accessori,

con facoltà di stabilire in favore del comune un minimo garantito al netto dell'aggio per ciascun anno della concessione.

3. L'ammontare delle riscossioni effettuate al netto dell'aggio, ovvero il canone convenuto, deve essere versato alla tesoreria comunale a scadenze trimestrali posticipate, fermo restando che l'importo del versamento non può essere inferiore alla quota del minimo garantito corrispondente ad ogni rata, salvo il conguaglio nei versamenti successivi, qualora le riscossioni superino la rata stessa.
4. Per il ritardato versamento delle somme dovute dal concessionario si applica una indennità di mora nella misura di legge, per ogni semestre compiuto, sugli importi non versati, che può essere riscossa dal comune utilizzando il procedimento esecutivo previsto dal regio decreto 14 aprile 1910, n. 639.
5. Nel caso di variazione di tariffa superiore al 10 per cento, deliberata dal comune o stabilita per legge nel corso della concessione, l'aggio o il canone fisso e del minimo garantito convenuto devono essere ragguagliati in misura proporzionale al maggiore o minore ammontare delle riscossioni.

Art. 44

CONFERIMENTO DELLA CONCESSIONE

1. Il conferimento della concessione ai soggetti iscritti nell'albo di cui all'art. 32 D.Lgs. 507/93 viene effettuato in conformità all'art. 28 Legge Regionale 04.01.93 n. 1, e previa adozione di apposito capitolato d'onori, mediante licitazione privata ai sensi dell'art. 89 del regio decreto 23 maggio 1924, n. 827, integrato dalle disposizioni, ove compatibili, della legge 2 febbraio 1973, n. 14, e dell'art. 2-bis del decreto legge 2 marzo 1989, n. 65, convertito, con modificazioni, dalla legge 26 aprile 1989, n. 155.
2. La licitazione deve essere indetta tra non meno di tre soggetti iscritti nell'albo di cui all'art. 32 del D.Lgs. n. 507/93 che abbiano capacità tecnica e finanziaria adeguata alla classe di appartenenza del comune concedente secondo la suddivisione in categorie prevista dall'art. 33 dello stesso D. Lgs. L'oggetto della licitazione è costituito dalla misura percentuale dell'aggio e, se richiesto, dall'ammontare del minimo garantito, ovvero dell'importo del canone fisso.
3. L'iscrizione nell'albo è comprovata esclusivamente mediante presentazione di certificato rilasciato dalla direzione centrale per la fiscalità locale del Ministero delle finanze in data non anteriore a novanta giorni da quella in cui si svolge la gara.
4. I soggetti partecipanti alla licitazione debbono fornire apposita dichiarazione resa ai sensi degli articoli 4, 20 e 26 della legge 4 gennaio 1968, n. 15 (norme sulla documentazione amministrativa e sulla legalizzazione e autenticazione di firme), attestante che loro stessi ed i soci della società che rappresentano non detengono, a qualsiasi titolo, direttamente od indirettamente, interessi in altre società partecipanti alla licitazione stessa; la omissione della dichiarazione o la sua falsa attestazione comportano la nullità della concessione, ove non sia iniziata alla gestione, o la decadenza dalla stessa norma dell'art. 30, comma 1, lettera d) del D. Lgs. n. 507/93.
5. Quando almeno due licitazioni risultino infruttuose la concessione può essere conferita mediante trattativa privata; in tal caso la durata della concessione non deve essere superiore a due anni con esclusione della possibilità di rinnovo.

6. Nell'ipotesi di affidamento in concessione del servizio ad azienda speciale, il minimo garantito ovvero il canone fisso sono determinati dal comune con apposita convenzione.

Art. 45
DURATA DELLA CONCESSIONE

1. La concessione del servizio di accertamento e riscossione dell'imposta sulla pubblicità e del diritto sulle pubbliche affissioni ha durata di massimo anni 6.

Art. 46
DISPOSIZIONI FINALI

1. Per ciò che non è contemplato nel presente regolamento, si rimanda al D.Lgs. 15.11.1993 n. 507, ed a decorrere dall'entrata in vigore delle presenti norme è abrogato il precedente regolamento adottato con deliberazione consiliare n. 11 di data 11 maggio 1973.
2. Nel caso di gestione in concessione, a partire dal Capo IV° del presente regolamento il termine "Comune" deve intendersi automaticamente sostituito dal termine "Concessionario" in relazione a tutti gli adempimenti derivanti dalla gestione del tributo.

INDICE

Capo I - Disposizioni generali

- Art. 1 - Oggetto del regolamento
- Art. 2 - Ambito di applicazione
- Art. 3 - Classificazione del Comune
- Art. 4 - Tariffe

Capo II - Disciplina della pubblicità

- Art. 5 - Disciplina generale
- Art. 6 - Divieti di installazione ed effettuazione di pubblicità
- Art. 7 - Condizioni e limitazioni per la pubblicità
- Art. 8 - Tipologia dei mezzi pubblicitari
- Art. 9 - Caratteristiche e modalità di installazione dei mezzi pubblicitari
- Art. 10 - Autorizzazioni
- Art. 11 - Procedura per il rilascio
- Art. 12 - Obblighi del titolare dell'autorizzazione
- Art. 13 - Pubblicità sulle aree o spazi comunali

Capo III - Il piano generale degli impianti pubblicitari

- Art. 14 - Criteri generali
- Art. 15 - La pubblicità esterna
- Art. 16 - Gli impianti per le pubbliche affissioni

Capo IV - Imposta sulla pubblicità

- Art. 17 - Presupposto dell'imposta
- Art. 18 - Soggetto passivo
- Art. 19 - Modalità di applicazione dell'imposta
- Art. 20 - Pubblicità ordinaria
- Art. 21 - Pubblicità luminosa o illuminata
- Art. 22 - Pubblicità effettuata con veicoli
- Art. 23 - Pubblicità effettuata con pannelli luminosi e proiezioni
- Art. 24 - Pubblicità varia
- Art. 25 - Riduzione dell'imposta
- Art. 26 - Esenzione dell'imposta

Capo V - Il servizio delle pubbliche affissioni

- Art. 27 - Finalità
- Art. 28 - Diritto sulle pubbliche affissioni
- Art. 29 - Riduzione del diritto
- Art. 30 - Esenzione dal diritto

Art. 31 - Prenotazioni - registro cronologico
Art. 32 - Modalità per l'espletamento del servizio

Capo VI - Modalità di pagamento del tributo

Art. 33 - Dichiarazione
Art. 34 - Pagamento dell'imposta

Capo VII - Contenzioso e sanzioni

Art. 35 - Rettifica od accertamento d'ufficio
Art. 36 - Restituzione riscossioni indebite
Art. 37 - Sanzioni tributarie ed interessi
Art. 38 - Sanzioni amministrative
Art. 39 - Contenzioso tributario

Capo VIII - La gestione del servizio

Art. 40 - Gestione del servizio
Art. 41 - Funzionario responsabile
Art. 42 - Gestione contabile
Art. 43 - Corrispettivo del servizio
Art. 44 - Conferimento della concessione
Art. 45 - Durata della concessione
Art. 46 - Disposizioni finali

ALLEGATO A

“TARIFFE DELL’IMPOSTA COMUNALE SULLA PUBBLICITA’”

a) PUBBLICITA’ ORDINARIA (artt. 12 e 7.C.2 - 6 e 7)

1. Pubblicità ordinaria effettuata mediante insegne, cartelli, locandine, targhe, standardi o qualsiasi altro mezzo non previsto dalle successive tariffe (art. 12 comma primo):

Per ogni metro quadrato e per anno solare L. 16.000.=

Per la pubblicità di cui sopra che abbia durata non superiore a 3 mesi si applica, per ogni mese e frazione, una tariffa pari ad un decimo (art. 12 comma secondo) L. 1.600.=

Per durata superiore a 3 mesi ed inferiore ad un anno, si applica la tariffa stabilita per anno solare.

2. Pubblicità ordinaria in forma luminosa od illuminata, effettuata con i mezzi indicati al punto a), per ogni metro quadrato di superficie - tariffa base maggiorata del 100%:

Per ogni metro quadrato e per anno solare L. 32.000.=

Per la pubblicità di cui sopra che abbia durata non superiore a 3 mesi si applica, per ogni mese e frazione, una tariffa pari ad un decimo (art. 12 comma secondo) L. 3.200.=

3. Per la pubblicità di cui ai punti precedenti che abbia superficie compresa tra mq. 5,5 ed 8,5, la tariffa base dell’imposta è maggiorata del 50% per quella di superficie superiore a mq. 8,5 la maggiorazione è del 100%.

4. L’importo di ciascuna maggiorazione è determinato applicando la relativa percentuale alla tariffa base.

La somma della tariffa base e della/e maggiorazione/i corrisponde all’importo totale dovuto.

b) PUBBLICITA’ EFFETTUATA CON VEICOLI (artt. 13 e 7.C.2, 6 e 7)

1. Pubblicità visiva effettuata per conto proprio o altrui all’interno ed all’esterno di veicoli in genere, di vetture autofilontranviarie, battelli, barche e simili, in uso pubblico o privato, è dovuta l’imposta sulla pubblicità in base alla superficie complessiva dei mezzi pubblicitari installati, per ogni metro quadrato di superficie e per anno solare L. 16.000.=.

Qualora la pubblicità suddetta venga effettuata in forma luminosa od illuminata, la tariffa base è maggiorata del 100%.

Per la pubblicità effettuata all'esterno dei veicoli suddetti, la cui superficie è compresa nelle dimensioni indicate al punto a) 3., sono dovute le maggiorazioni dell'imposta base ivi previste.

2. Per i veicoli adibiti ad uso pubblico, l'imposta è dovuta al Comune che ha rilasciato la licenza d'esercizio; per i veicoli adibiti ad uso privato è dovuta al Comune in cui il proprietario del veicolo ha la residenza anagrafica o la sede.
3. Pubblicità effettuata per conto proprio su veicoli di proprietà dell'impresa od adibiti al trasporto per suo conto: l'imposta è dovuta per anno solare al Comune ove sono domiciliati i suoi agenti o mandatari che alla data del 1 gennaio di ciascun anno, o a quella di successiva immatricolazione, hanno in dotazione detti veicoli, secondo la seguente tariffa:

* per autoveicoli con portata superiore a 3.000 Kg.	L. 144.000.=
* per autoveicoli con portata inferiore a 3.000 Kg.	L. 96.000.=
* per motoveicoli e veicoli non compresi nelle precedenti categorie	L. 48.000.=

Per veicoli circolanti con rimorchio sul quale viene effettuata pubblicità, le tariffe suddette sono raddoppiate.

Qualora la pubblicità sui veicoli venga effettuata in forma luminosa od illuminata la relativa tariffa base d'imposta è maggiorata del 100%, in conformità all'art. 7 del D. Legisl. n. 507/93.

Per i veicoli sopra indicati non è dovuta l'imposta per l'indicazione del marchio, della ragione sociale e dell'indirizzo dell'impresa, purchè sia apposta per non più di due volte e ciascuna iscrizione non sia di superficie superiore a mezzo mq.

E' obbligatorio conservare l'attestazione dell'avvenuto pagamento dell'imposta per esibirla a richiesta degli agenti autorizzati.

c) PUBBLICITA' EFFETTUATA CON PANNELLI LUMINOSI (art. 14 c. 1.2.3.)

1. Per la pubblicità effettuata per conto altrui con insegne, pannelli o altro analoghe strutture e simili, mediante controllo elettronico, elettromeccanico o comunque programmato in modo da garantire la variabilità del messaggio o la sua visione in forma intermittente, lampeggiante o similare, si applica l'imposta indipendentemente dal numero dei messaggi:

Per ogni metro quadrato e per anno solare L. 64.000.=

Per la pubblicità di cui sopra che abbia durata non superiore a 3 mesi si applica, per ogni mese o frazione, una tariffa pari ad un decimo (art. 12 comma secondo) L. 6.400.=

Per durata superiore a 3 mesi ed inferiore ad un anno si applica la tariffa stabilita per anno solare.

2. Per la pubblicità prevista dal precedente punto c) 1., effettuata per conto proprio dell'impresa si applica l'imposta in misura pari alla metà della tariffa sopra stabilita.

d) PUBBLICITA' CON PROIEZIONI (art. 14 c. 4 e 5)

Per la pubblicità realizzata in luoghi pubblici od aperti al pubblico attraverso diapositive, proiezioni luminose o cinematografiche effettuate su schermi e pareti riflettenti, la tariffa dell'imposta indipendentemente dal numero di messaggi e dalla superficie adibita alla proiezione è pari a L. 4.000.= a giorno per i primi 30 giorni. Dopo tale periodo si applica la tariffa giornaliera di L. 2.000.=.

e) PUBBLICITA' CON STRISCIONI E MEZZI SIMILARI (art. 15 c. 1)

Per la pubblicità effettuata con striscioni o altri mezzi simili, che attraverso strade o piazze la tariffa dell'imposta, per ciascun metro quadrato e per ogni periodo di esposizione di 15 giorni o frazione, è pari a L. 16.000.=.

f) PUBBLICITA' CON AEROMOBILI (art. 15 c. 2)

Per la pubblicità effettuata da aeromobili mediante scritte, striscioni, disegni fumogeni, lancio di oggetti o manifestini, ivi compresa quella eseguita su specchi d'acqua o fasce marittime limitrofe al territorio comunale, per ogni giorno o frazione, indipendentemente dai soggetti pubblicizzati, è dovuta a ciascun Comune sul cui territorio la pubblicità stessa viene eseguita, l'imposta nella seguente misura: L. 96.000.=.

g) PUBBLICITA' CON PALLONI FRENATI E SIMILI (art. 15 c. 3)

Per la pubblicità effettuata con palloni frenati e simili, per ogni giorno o frazione, indipendentemente dai soggetti pubblicizzati, è dovuta l'imposta nella misura di L. 48.000.=.

h) PUBBLICITA' VARIA (art. 15 c. 4)

Per la pubblicità effettuata mediante distribuzione, anche con veicoli, di manifestini o di altro materiale pubblicitario, oppure mediante persone circolanti con cartelli od altri mezzi pubblicitari, è dovuta l'imposta per ciascuna persona impiegata nella distribuzione od effettuazione e per ogni giorno o frazione, indipendentemente dalla misura dei mezzi pubblicitari o dalla quantità di materiale distribuito, in base alla tariffa di: L. 4.000.=.

j) PUBBLICITA' A MEZZO DI APPARECCHI AMPLIFICATORI E SIMILI (art. 15 c. 5)

Per la pubblicità effettuata a mezzo di apparecchi amplificatori e simili, la tariffa dell'imposta dovuta per ciascun punto di pubblicità e per ciascun giorno o frazione, è la seguente: L. 12.000.=.

l) RIDUZIONI DELL'IMPOSTA (art. 16)

La tariffa dell'imposta è ridotta a metà per la pubblicità di cui all'art. 16 del D. Lgs. 15 novembre 1993, n. 507.

Le riduzioni non sono cumulabili.

Con il regolamento comunale saranno stabilite le modalità applicative del predetto art. 16.

m) ESENZIONI DALL'IMPOSTA (art. 17)

Sono esenti dall'imposta le forme pubblicitarie di cui all'articolo 17 del D. Lgs. 15 novembre 1993, n. 507.

Con il regolamento comunale saranno stabilite le modalità applicative del predetto art. 17.

n) MODALITA' DI APPLICAZIONE DELL'IMPOSTA (art. 7)

Per l'applicazione dell'imposta si osservano le disposizioni stabilite dall'art. 7 del D. Lgs. 15 novembre 1993, n. 507. Con il regolamento comunale saranno determinate le modalità per l'attuazione di quanto previsto dal predetto art. 7.

o) DICHIARAZIONE E PAGAMENTO DELL'IMPOSTA (artt. 8 e 9)

Per la dichiarazione ed il pagamento dell'imposta si applicano le disposizioni stabilite dagli artt. 8 e 9 del D. Lgs. 15 novembre 1993, n. 507.

Il termine per il pagamento dell'imposta relativa alla pubblicità annuale per l'anno 1994 è differito al 31 marzo 1994.

Con il regolamento comunale saranno stabilite le modalità di attuazione delle norme di cui ai predetti artt. 8 e 9.

p) SANZIONI (art. 23 e 24)

Si applicano le sanzioni tributarie, gli interessi e le sanzioni amministrative stabilite dagli artt. 23 e 24 del D. Lgs. 15 novembre 1993, n. 507.

Con il regolamento comunale saranno definite le modalità attuative dei predetti artt. 23 e 24.

“DIRITTO SULLE PUBBLICHE AFFISSIONI”

a) MISURA DEL DIRITTO (art. 19)

Per l'effettuazione delle pubbliche affissioni è dovuto, in solido da chi richiede il servizio e da colui nell'interesse del quale il servizio stesso è richiesto, un diritto a favore del Comune, comprensivo dell'imposta sulla pubblicità, nelle misure seguenti:

1. per ciascun foglio di dimensione fino a cm. 70 X 100 e per i periodi di seguito indicati:

* per i primi 10 giorni	L. 2.000.=
* per ogni periodo successivo di 5 giorni o frazione	L. 600.=

2. per ogni commissione inferiore a cinquanta fogli il diritto è maggiorato del 50%;
3. per i manifesti costituiti da 8 fino a 12 fogli il diritto è maggiorato del 50%;
4. per i manifesti costituiti da più di 12 fogli il diritto è maggiorato del 100%;
5. qualora il committente richieda espressamente che l'affissione venga eseguita in determinati spazi da lui prescelti, è dovuta una maggiorazione del 100% del diritto;
6. l'importo di ciascuna maggiorazione è determinato applicando la relativa percentuale alle tariffe base. La somma della tariffa e della/e maggiorazione/i corrisponde al diritto totale dovuto.

b) AFFISSIONI D'URGENZA (art. 22 c. 9)

Per le affissioni richieste per il giorno in cui è stato consegnato il materiale da affiggere od entro i due giorni successivi, se trattasi di affissioni di contenuto commerciale, ovvero per le ore notturne dalle 20 alle 7 o nei giorni festivi, è dovuta la maggiorazione del 10% del diritto con un minimo di L. 50.000.= per ogni commissione.

c) RIDUZIONE DEL DIRITTO (art. 20)

La tariffa per il servizio delle pubbliche affissioni è ridotta alla metà per i manifesti ed annunci previsti dall'art. 20 del D. Lgs. 15 novembre 1993, n. 507.

Le riduzioni non sono cumulabili.